DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2002, n. 0171/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina. (1)(2)

Art. 12 (Norma transitoria)

1. Le strutture esistenti che espletano le funzioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 39/1990 si adeguano ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento entro il 31 dicembre 2012.

Art. 1 (Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina)

1. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina, con le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge regionale 39/1990 e dal presente Regolamento, utilizzando il modello di cui all'allegato A⁽¹⁾.

Art. 2 (Non obbligatorietà dell'iscrizione all'anagrafe canina)

- 1. L'obbligo di iscrizione non è richiesto per:
- i cani di proprietà delle Forze armate, dei Corpi della Guardia di finanza, della P.S., della Polizia carceraria, dei Vigili del fuoco, forestali e di Polizia urbana, utilizzati per servizio;
- (ABROGATA) (1). b)

Abroga e sostituisce il regolamento approvato con il DPGR 5/6/1991, n. 0271/Pres. (B.U.R. 21/8/1991, n. 106).

⁽²⁾ Si riporta l'art. 12 (Norma transitoria) del DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 10/6/2011, n. (1)0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

⁽¹⁾ Lettera abrogata da art. 2, c. 1, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

Art. 3

(Tenuta del registro per gli allevatori o esercenti il commercio di animali)

1. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi con l'indicazione delle cause di morte e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.

Art. 4

(Modalità per l'iscrizione all'anagrafe canina)

- 1. Per l'iscrizione è necessaria la scheda segnaletica di cui all'articolo 4 della legge regionale 39/1990, la cui compilazione, è demandata ai veterinari dipendenti delle Aziende per i Servizi Sanitari o a veterinari liberi professionisti dalle medesime autorizzati.
- 2. I proprietari o detentori di cani provenienti da altra Regione o dall'estero che fissano nella Regione Friuli-Venezia Giulia la propria residenza devono rispettare, ai fini dell'iscrizione, il termine di 30 giorni, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 39/1990, che decorre dal trasferimento della residenza.
- 3. Per i non residenti ma dimoranti abituali in Regione tale adempimento è richiesto al compiersi dell'anno di loro presenza nel territorio regionale.
- 4. In caso di variazione di residenza, la documentazione originale agli atti del Comune di precedente iscrizione deve essere trasmessa al Comune di nuova iscrizione anagrafica. (1)

Art. 5 (Variazioni dati anagrafe canina)

1. Gli eventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge regionale 39/1990 devono

⁽¹⁾ Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

essere comunicati al Comune entro i 15 giorni successivi, utilizzando il modello di cui all'allegato B⁽¹⁾.

2. Nell'evenienza che il cane smarrito o sottratto sia stato ritrovato, o comunque restituito, il proprietario o detentore è tenuto a darne pronta comunicazione scritta al Comune, utilizzando il modello di cui all'allegato $C^{(2)}$.

Art. 6 (Modalità di identificazione)

- 1. Ai fini dell'identificazione viene attribuito al cane un codice di riconoscimento numerico casuale e predeterminato contenuto in un micro-chip elettronico, conforme allo standard europeo ISO 11784 o ISO 11785, che è fornito dai servizi veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari o dai veterinari liberoprofessionisti; l'iscrizione all'anagrafe canina deve avvenire contestualmente all'identificazione o, nel caso non sia disponibile una connessione telematica, entro tre giorni dalla stessa. (1)
- 2. Gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta del veterinario, non può essere applicato sottocute, in caso di grave pericolo per la salute, l'elemento iniettabile sopra citato, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.
- 3. L'iscrizione all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza o dimora, da parte dei proprietari o detentori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, non comporta la modifica del codice di riconoscimento qualora il cane sia stato identificato con le modalità previste dal presente Regolamento.

⁽¹⁾ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

⁽²⁾ Parole sostituite da art. 4, c. 2, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

⁽¹⁾ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

- 1. Presso i Comuni deve essere tenuta una banca dati informatizzata ed aggiornata delle iscrizioni all'anagrafe canina.
- 2. Il Servizio di sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria fornisce le istruzioni operative per la gestione informatizza della banca dati dell'anagrafe canina regionale. (1)

3. (ABROGATO). (2)

- (1) Comma sostituito da art. 6, c. 1, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).
- (2) Comma abrogato dall'art. 2, D.P.Reg. 15/10/2004, n. 0336/Pres. (B.U.R. 24/11/2004, n. 47)

Art. 8 (Cattura dei cani vaganti) (1)

- 1. I cani vaganti catturati devono essere ricoverati nel reparto contumaciale delle strutture di cui all'articolo 9 della legge regionale 39/1990 ubicate nell' ambito dell'Azienda Sanitaria sul cui territorio è avvenuta la cattura.
- 2. Il cinovigile registra tutte le catture dei cani vaganti mediante l'apposito applicativo informatico, le cui istruzioni operative sono fornite ai sensi dell'articolo 7, comma 2. (2)

Art. 9

(Requisiti generali delle strutture di ricovero e custodia)

- 1. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 9 della legge regionale 39/1990 di nuova costruzione possono essere realizzate per ospitare un numero complessivo massimo di 200 cani.
- 2. Le strutture devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale. $^{(1)}$

⁽¹⁾ Articolo sostituito da art. 3, D.P.Reg. 15/10/2004, n. 0336/Pres. (B.U.R. 24/11/2004, n. 47)

⁽²⁾ Comma sostituito da art. 7, c. 1, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

- 3. Le strutture devono essere recintate ad una altezza di almeno due metri е dotate di dispositivo antiscavalcamento; inoltre, la tranguillità per animali ricoverati, il lato strada deve essere interdetto alla vista da una barriera della stessa altezza recinto. (2)
 - 4. Le strutture sono dotate di:
- a) reparto contumaciale;
- b) reparto di ricovero e custodia permanente;
- c) locale ad uso ufficio;
- d) locale per il personale, adeguato al numero di addetti alla gestione della struttura;
- e) locale destinato ad esclusive funzioni di infermeria delle attrezzature e dei presidi dotato chirurgici necessari per l'esecuzione degli interventi sanitari di routine e di emergenza sugli ricoverati; qualora il locale venga anche utilizzato per fornire prestazioni veterinarie ad animali di provenienza esterna, ai sensi dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2004 n. 3463 (recepimento ed attuazione dell' accordo tra il ministero della salute , le Regioni e Province Autonome di Trento Bolzano per la е definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l' erogazione delle veterinarie da prestazioni parte di strutture pubbliche e private), la struttura deve possedere i requisiti della classificazione scelta ed autorizzata;
- f) locale di attesa per il pubblico;
- g) locale o spazio chiuso destinato esclusivamente allo stoccaggio di attrezzature e prodotti da utilizzarsi per la pulizia, disinfezione e disinfestazione;
- h) locale attrezzato per il deposito degli alimenti confezionati dotato di idonei dispositivi atti ad evitare la contaminazione degli stessi da parte di animali nocivi; qualora nella gestione della struttura venga previsto l'utilizzo di derrate fresche o cotte, deve essere dotato di attrezzature per la conservazione refrigerata o congelata delle stesse;
- i) locale attrezzato per la preparazione del cibo per gli animali e dotato di attrezzature per il lavaggio delle suppellettile utilizzate per la preparazione, cottura e somministrazione dello stesso;
- j) locale attrezzato con congelatore, per il deposito temporaneo delle spoglie animali, in attesa del loro

smaltimento con le modalità consentite dalla vigente legislazione. (3)

5. Nelle strutture pubbliche si può prescindere dal reparto di cui al comma 4 lettera b), purché gli animali ritrovati e non restituiti o affidati siano trasferiti, dopo il periodo di osservazione sanitaria, in una struttura dotata di tale reparto, pubblica o privata all'uopo formalmente convenzionata. Non è richiesto il reparto di cui al comma 4, lettera a) nelle strutture private convenzionate ai soli fini di ricovero e custodia permanente. (4)

5bis. Nelle strutture è consentita la custodia temporanea a pagamento di animali di proprietà, purché tale attività venga effettuata in un reparto separato e in box esclusivamente dedicati con le stesse caratteristiche del reparto di ricovero e custodia permanente. (5)

Art. 10 (Requisiti del reparto contumaciale) (1)

- 1. I box del reparto contumaciale di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a) sono destinati ad accogliere un solo animale e sono dotati seguenti requisiti strutturali:
- a) superficie minima di 4 metri quadrati, dei quali, almeno 2 chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile;
- b) due ingressi per l'accesso, rispettivamente al cortile e alla parte coperta;
- c) un dispositivo, collocato al punto di entrata-uscita tra l'ambiente chiuso e il cortile, realizzato in modo da consentire al personale di accedere al box in condizioni di sicurezza;
- d) pareti lisce in materiale lavabile e disinfettabile con angoli e spigoli arrotondati ben connessi tra di loro;

⁽¹⁾ Comma sostituito da art. 8, c. 1, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

⁽²⁾ Comma sostituito da art. 8, c. 2, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

⁽³⁾ Comma sostituito da art. 8, c. 3, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

⁽⁴⁾ Comma sostituito da art. 8, c. 4, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

⁽⁵⁾ Comma aggiunto da art. 8, c. 5, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

- e) pavimento leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio, in idoneo materiale antisdrucciolo, lavabile, disinfettabile e con un idoneo dispositivo per l'evacuazione igienica delle deiezioni;
- f) pianali rialzati di materiale plastico, opportunamente collocati per il riposo degli animali;
- g) abbeveratoi fissi o dotati di dispositivo antiribaltamento;
- h) illuminazione ed aerazione adeguate;
- i) un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi in grado di garantire una temperatura minima di 10°C, elevabile, se necessario, per garantire il benessere degli animali in relazione alla razza, taglia, età e attitudine; inoltre almeno il 10 per cento dei box totali deve essere dotato di sistemi idonei garantire, una temperatura minima di 15°C durante tutto l'arco dell'anno, da destinare al ricovero degli animali ammalati, debilitati, anziani, delle femmine partorienti e dei cuccioli fino a 6 mesi di età;
- j) suddivisioni perimetrali dei box e dei cortili di altezza minima di 2,5 metri, tale da impedire qualsiasi contatto fra animali; qualora le suddivisioni perimetrali siano dotate di dispositivo anti-scavalcamento, l'altezza minima è ridotta a 2 metri.

Art. 11

(Requisiti del reparto di ricovero e custodia permanente) (1)

- 1. I box del reparto di ricovero e custodia permanente di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) sono dotati dei seguenti requisiti strutturali:
- a) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 10 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati coperti e chiudibili ed i restanti adibiti a cortile; qualora i box prevedano il ricovero di più di un cane, la superficie dovrà essere incrementata come di seguito indicato:
 - 1) peso del cane fino a 10 chilogrammi inclusi: superficie aggiuntiva per cane 4 metri quadrati, di cui 1 metro quadrato per cane chiudibile e coperto; numero massimo di cani per box: 6, elevabile a 9 in via eccezionale e in caso di emergenza temporanea, previa autorizzazione dei

⁽¹⁾ Articolo sostituito da art. 9, c. 1, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

- servizi veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari;
- peso del cane da 11 a 30 chilogrammi: superficie aggiuntiva per cane 6 metri quadrati, di cui 1,5 metri quadrati per cane chiudibili e coperti; numero massimo di cani per box 4, elevabile a 6 in via eccezionale e in caso di emergenza temporanea, previa autorizzazione dei servizi veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari;
- 3) peso del cane superiore a 30 chilogrammi: superficie aggiuntiva per cane 7 metri quadrati, di cui 2 metri quadrati per cane chiudibili e coperti; numero massimo di cani per box 3;
- b) requisiti di cui all'articolo 10 comma 1, lettere da b) ad i);
- c) i cortili, delimitati da rete metallica saldamente fissata al suolo, devono essere dotati di idonea ombreggiatura naturale o artificiale per garantire il benessere animale nella stagione calda e devono prevedere un apposito spazio, pari almeno al 50 per cento della superficie totale, con manto naturale, permeabile e drenante per evitare ristagni.
- 2. I reparti di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) sono dotati altresì di recinti esterni, con fondo naturale permeabile e drenante per evitare ristagni, contigui e direttamente accessibili dai box, di superficie minima pari alla superficie complessiva dei box serviti.3. Eventuali maggiori dimensioni delle parti scoperte dei box o delle aree esterne destinate allo sgambamento degli animali costituiscono titolo preferenziale nella stipula di convenzioni con i Comuni.

Art. 12

(Strutture di ricovero temporaneo dei gatti) (1)

- 1. Alle strutture di ricovero temporaneo di cui all'articolo 7, comma 5 quinques, della legge regionale 39/1990 possono accedere:
- a) i gatti facenti parte delle colonie e quelli abbandonati che non vi fanno parte, necessitanti di assistenza per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti. La necessità di ricovero deve essere attestata dal veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari o dal veterinario libero-professionista

⁽¹⁾ Articolo sostituito da art. 10, c. 1, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

- incaricato dell'assistenza zooiatrica presso la struttura. Copia della relativa certificazione viene trasmessa con frequenza mensile al Comune interessato. La riammissione in colonia deve avvenire di norma alla presenza del referente della medesima;
- b) i gatti facenti parte delle colonie nel caso di grave pericolo di sopravvivenza delle stesse, con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 5 quinques, della legge regionale 39/1990, sentiti i referenti delle stesse.
- 2. L'eventuale decesso degli animali nelle strutture di cui al comma 1, deve essere certificato dal veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari o dal veterinario libero-professionista incaricato dell'assistenza zooiatrica presso la struttura. Copia del certificato riportante l'indicazione della struttura presso la quale le spoglie sono state distrutte, deve essere trasmessa con cadenza mensile al Comune interessato.

Art. 13 (Requisiti delle strutture di ricovero temporaneo dei gatti)⁽¹⁾

- 1. Allo scopo di garantire le cure agli animali le strutture di cui all' articolo 7, comma 5 quinquies della legge regionale 39/1990, devono:
- a) avere i vani utilizzati per ospitare gli animali in degenza con superficie minima di 10 mg. finestrati e ventilabili, riscaldati ad una temperatura minima di 18° centigradi; ogni gatto deve avere a disposizione, in ogni caso, almeno 1 mg.;
- b) essere dotate di locale per l'ambulatorio veterinario;
- c) essere dotate, per gli animali in isolamento, di gabbie aventi dimensioni minime di metri 0,8 x 1 x 0,6, provviste di cassetta igienica ed abbeveratoio, nonché di divisorio mobile per la pulizia in assenza del gatto;
- d) essere dotate di un locale o uno spazio adibito alla preparazione del cibo;
- e) essere dotate di servizi igienici;
- f) essere dotate di cella o frigo a pozzo per il deposito temporaneo degli animali morti, in attesa del loro smaltimento con modalità previste dalla vigente legislazione.

⁽¹⁾ Articolo sostituito da art. 7, D.P.Reg. 15/10/2004, n. 0336/Pres. (B.U.R. 24/11/2004, n. 47)

2. Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere un servizio di reperibilità veterinaria.

(1) Articolo sostituito da art. 8, D.P.Reg. 15/10/2004, n. 0336/Pres. (B.U.R. 24/11/2004, n. 47)

Art. 14

(Gestione delle strutture di ricovero e custodia pubbliche)

- 1. Nelle strutture di ricovero e custodia pubbliche l'organizzazione dei relativi servizi viene regolamentata con apposito provvedimento del Servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio. A tal fine viene individuata un'unità operativa costituita da personale del ruolo sanitario, amministrativo e tecnico.
- 2. I veterinari dipendenti dalle Aziende per i Servizi Sanitari oltre a provvedere alle specifiche incombenze derivanti dalla profilassi della rabbia e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali ricoverati soggetta a provvedimenti sanitari, hanno l'obbligo di:
- a) regolare e disciplinare il servizio di cattura e ritiro degli animali tenendo conto del personale e degli automezzi disponibili nonché delle zone del territorio nelle quali si deve operare;
- b) vigilare affinché le operazioni di cattura e di trasporto avvengano secondo le prescrizioni della vigente legislazione in materia;
- c) tenere la registrazione degli animali catturati, ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti;
- d) predisporre apposito certificato di accompagnamento delle spoglie degli animali deceduti, nel quale devono essere riportati i dati della scheda segnaletica nonché l'indicazione della struttura presso la quale le spoglie verranno distrutte;
- e) controllare che il valore nutritivo e la somministrazione delle razioni corrispondano alle peculiari esigenze degli animali ricoverati;
- f) curare che le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione siano regolarmente esequite;
- g) riferire sull'andamento del servizio e proporre al Responsabile del servizio veterinario i necessari provvedimenti diretti a migliorarlo;
- h) vigilare sulla salute degli animali e praticare gli opportuni interventi sanitari;

- i) eseguire gli accertamenti sui casi, anche sospetti, di malattia trasmissibile ai fini diagnostici, profilattici e terapeutici.
- 3. Ulteriori funzioni determinate da esigenze di servizio possono esser affidate all'unità operativa di cui al comma 1 anche in relazione agli altri ambiti di applicazione della legge regionale 39/1990.
- 4. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono regolamentati l'orario di servizio e di apertura al pubblico delle strutture, le modalità per il ritiro da parte dei proprietari degli animali catturati e per la cessione degli animali ricoverati ad eventuali richiedenti, nonché il servizio di sorveglianza permanente nelle 24 ore della struttura.

Art. 15 (Gestione delle strutture di ricovero e custodia private convenzionate)

- 1. Nelle strutture di ricovero private convenzionate i compiti di cui alle lettere c), e), f), h) ed i) dell'articolo 14 sono assicurate da veterinari liberi professionisti formalmente incaricati dal legale rappresentante delle medesime.
- 2. Gli adempimenti di legge previsti per gli animali in osservazione sanitaria, ai fini della profilassi della rabbia, sono attribuiti ai veterinari dipendenti delle Aziende per i Servizi Sanitari, cui sono inoltre demandate le funzioni previste alle lettere a), b) e d) dell'articolo 14.
- 3. Le registrazioni previste alla lettera c) dell'articolo 14 sono tenute separatamente, una per quanto attiene l'attività del reparto contumaciale nel quale opera il veterinario dipendente e l'altra per quanto attiene il reparto di ricovero e custodia permanente e a pagamento.
- 4. I veterinari liberi professionisti incaricati danno comunicazione al Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio con cadenza mensile di tutti i dati di cui al precedente comma.
- 5. Il funzionamento delle strutture di ricovero e custodia private convenzionate deve essere disciplinato con

apposito provvedimento del Servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio in cui, oltre a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, saranno indicati i nominativi dei veterinari liberi professionisti incaricati, l'organico ed il mansionario del personale addetto.

Art. 16 (Autorizzazione delle strutture di ricovero e custodia)

- 1. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies della legge regionale 39/1990, devono essere autorizzate dal Servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i Servizi Sanitari.
- 2. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 9 della legge regionale 39/1990 devono ottenere, dal Servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i Servizi Sanitari il nulla osta di cui all'articolo 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 320/54.
- 3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 ed il nulla osta di cui al comma 2 deve essere inoltrata al suddetto servizio, da parte del legale rappresentante della struttura, istanza in bollo corredata dalla seguente documentazione:
- a) planimetria della struttura in scala 1:100, riportante l'indicazione della rete idrica e degli scarichi;
- b) relazione tecnica descrittiva degli impianti e delle attrezzature di cui la struttura è dotata, riportante l' indicazione del numero massimo di animali, distinti per specie, che la struttura può ospitare;
- c) marca da bollo di valore legale;
- d) autorizzazione agli scarichi delle acque reflue derivanti dall'attività;
- e) certificato di agibilità.
- 4. Le strutture esistenti che espletano le funzioni di cui all'articolo 9 e 7, comma cinque quinquies della legge regionale 39/1990 devono adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 entro il 31 dicembre 2007. Detto termine, per giustificati motivi, può essere differito su istanza dei legali rappresentanti delle strutture, corredata da una dettagliata relazione delle opere da completare e dei tempi previsti per la loro

realizzazione, da presentare entro il 31 dicembre 2007 alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale. $^{(1)(2)}$

4 bis. Con decreto del Direttore del Servizio è fissato il nuovo termine per l'adeguamento ai requisiti strutturali che non può superare i trentasei mesi. (3)

Art. 17 (Abrogazione)

1. Il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina », approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 1991, n. 0271/Pres., modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres. è abrogato.

⁽¹⁾ Comma sostituito da art. 9, DPReg. 15/10/2004, n. 0336/Pres. (B.U.R. 24/11/2004, n. 47).

⁽²⁾ Comma sostituito da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 11/12/2007, n. 0405/Pres. (B.U.R. 2/1/2008, n. 1).

⁽³⁾ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 11/12/2007, n. 0405/Pres. (B.U.R. 2/1/2008, n. 1).

Allegato A (riferito all'articolo 1)

MODELLO 1- legge regionale 04 settembre 1990 n. 39 (richiesta di iscrizione all'anagrafe canina)

Il sottoscritto COGNOME NOME NOME nato a prov in data C.F.
nato a prov in data C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _
e-mail: CHIEDE ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 39/1990 l'iscrizione del cane sotto segnalato. DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità: di essere il possessore del cane sotto identificato a seguito del seguente evento: acquisizione a titolo: gratuito oneroso nascita da proprio riproduttore per provvedere alla sua identificazione e registrazione all'anagrafe canina regionale (BDR) ai sensi della L.R. 39/90; di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati; di impegnarsi a comunicare le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato. ALLEGA la documentazione che comprova l'applicazione del microchip da parte di un medico veterinario solo in caso di cane già identificato.
ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 39/1990 l'iscrizione del cane sotto segnalato. DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità: di essere il possessore del cane sotto identificato a seguito del seguente evento: acquisizione a titolo: gratuito oneroso nascita da proprio riproduttore per provvedere alla sua identificazione e registrazione all'anagrafe canina regionale (BDR) ai sensi della L.R. 39/90; di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati; di impegnarsi a comunicare le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato. ALLEGA la documentazione che comprova l'applicazione del microchip da parte di un medico veterinario solo in caso di cane già identificato.
ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 39/1990 l'iscrizione del cane sotto segnalato. **DICHIARA** sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità: di essere il possessore del cane sotto identificato a seguito del seguente evento: acquisizione a titolo: are gratuito aneroso aneroso anerosi per provvedere alla sua identificazione e registrazione all'anagrafe canina regionale (BDR) ai sensi della L.R. 39/90; di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati; di impegnarsi a comunicare le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato. **ALLEGA** la documentazione che comprova l'applicazione del microchip da parte di un medico veterinario solo in caso di cane già identificato.
DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità: di essere il possessore del cane sotto identificato a seguito del seguente evento: □ acquisizione a titolo: □ gratuito □ oneroso □ nascita da proprio riproduttore per provvedere alla sua identificazione e registrazione all'anagrafe canina regionale (BDR) ai sensi della L.R. 39/90; di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati; di impegnarsi a comunicare le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato. ALLEGA la documentazione che comprova l'applicazione del microchip da parte di un medico veterinario solo in caso di cane già identificato.
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità: di essere il possessore del cane sotto identificato a seguito del seguente evento: acquisizione a titolo: gratuito neroso nascita da proprio riproduttore per provvedere alla sua identificazione e registrazione all'anagrafe canina regionale (BDR) ai sensi della L.R. 39/90; di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati; di impegnarsi a comunicare le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato. ALLEGA la documentazione che comprova l'applicazione del microchip da parte di un medico veterinario solo in caso di cane già identificato.
 di essere il possessore del cane sotto identificato a seguito del seguente evento:
 di essere il possessore del cane sotto identificato a seguito del seguente evento:
 □ acquisizione a titolo: □ gratuito □ oneroso □ nascita da proprio riproduttore per provvedere alla sua identificazione e registrazione all'anagrafe canina regionale (BDR) ai sensi della L.R. 39/90; di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati; di impegnarsi a comunicare le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato.
 per provvedere alla sua identificazione e registrazione all'anagrafe canina regionale (BDR) ai sensi della L.R. 39/90; di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati; di impegnarsi a comunicare le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato. ALLEGA la documentazione che comprova l'applicazione del microchip da parte di un medico veterinario solo in caso di cane già identificato.
 di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati; di impegnarsi a comunicare le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato. ALLEGA la documentazione che comprova l'applicazione del microchip da parte di un medico veterinario solo in caso di cane già identificato.
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati; di impegnarsi a comunicare le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato. ALLEGA la documentazione che comprova l'applicazione del microchip da parte di un medico veterinario solo in caso di cane già identificato.
ALLEGA la documentazione che comprova l'applicazione del microchip da parte di un medico veterinario solo in caso di cane già identificato.
ALLEGA la documentazione che comprova l'applicazione del microchip da parte di un medico veterinario solo in caso di cane già identificato.
identificato.
bears a data
luogo e data firma del possessore (*)
(*) per i cani catturati non registrati in BDR, firma il veterinario responsabile del reparto contumaciale per conto del Comune
CAMPO RISERVATO AL □ VETERINARIO ASS □ VETERINARIO PRIVATO AUTORIZZATO REFERTO SEGNALETICO DELL'ANIMALE
RAZZA SESSO TAGLIA DATA O ANNO DI NASCITA MANTELLO SEGNI PARTICOLARI
il sottoscritto medico veterinario dichiara:
□ di aver identificato l'animale mediante l'inoculazione di microchip numero:
☐ di non aver identificato (1) l'animale mediante l'inoculazione di microchip per i seguenti motivi:
□ che il cane risulta già identificato con microchip numero:
☐ munito ☐ non munito della documentazione che ne comprova l'applicazione da parte di un medico veterinario.
Osservazioni:
luogo e data il veterinario certificatore
firma e timbro con codice fiscale
(1) Gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta dal veterinario, non può essere applicato sottocute il microchip, a causa di grave pericolo per la salute, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in latro luogo aperto al pubblico.
registrato in BDR in data:

⁽¹⁾ Allegato sostituito da art. 11, c. 1, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

Allegato B (riferito all'articolo 5, comma 2)

Samura and T			
Al Comune di:			
	NOME		
prov in d	lata C.F. _ _	_ _ _ _ _ _	_
	azzae-mail:		n
possessore nelle fattispecie	dicui ai punti 1.1 1.2 1.5 1.6 e 2 ☐ ced	ente nella la fattispecie di cui al	punto 1.3;
gestore della struttura di rico	vero convenzionata ex art. 9 L.R. n. 39/90	nella fattispecie di cui al punto 1	I.4 e 1.6;
sotto la propria responsabilità, penali nel caso di false dichiara	ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembra zioni e di atti falsi o contenenti dati non risp	e 2000 n. 445, essendo consa condenti a verità:	pevole delle sanzi
	COMUNICA	24	
1. □ che in data _ /	_ il cane identificato con codice		
1.1 ☐ è stato smarrito in local	lità:		
1.2 ☐ è stato sottratto in local	lità:		
1.3 ☐ è stato ceduto			
1.4 ☐ è stato affidato in forma	a definitiva:		
al sig: COGNOME	NON	1E	
nato a	prov in data	e resid	dente nel comune
di	in via		n
1.5 ☐ è stato acquisito per si	uccessione a seguito del decesso di:		
	Nome	in data	
8	e allega certificato veterinario		
SB F 11.1			
in via	residenza e che attualmente risiede nel consideration n	i dati personali raccolti saran er il quale viene presentata la p	no trattati anche (
in via	residenza e che attualmente risiede nel consideration n	omune di: . tel. i dati personali raccolti saran er il quale viene presentata la pi o nei limiti su riportati;	no trattati anche e resente dichiarazio
in via	residenza e che attualmente risiede nel consideration n	omune di:	no trattati anche (
in via di essere informato che, a strumenti informatici, esclued ai fini del controllo ufficia luogo e data PARTE R (I sottoscritto in qualità di cessio	residenza e che attualmente risiede nel con n	i dati personali raccolti sarani ri quale viene presentata la pi nei limiti su riportati; li cedente li i getto che acquisisce l'animi ie indicate ai punti 1.3 e 1.4)	no trattati anche resente dichiarazioni gestore
in via	residenza e che attualmente risiede nel con n. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, sivamente nell'ambito del procedimento pe ale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo del prossessore ISERVATA AL CESSIONARIO (soggita compilare esclusivamente per le fattispecinario:	omune di:	no trattati anche desente dichiarazione I gestore
in via di essere informato che, a strumenti informatici, esclued ai fini del controllo ufficia luogo e data PARTE R (I sottoscritto in qualità di cessio COGNOME prov	residenza e che attualmente risiede nel con n. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, sivamente nell'ambito del procedimento pe ale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo il possessore EISERVATA AL CESSIONARIO (soggita compilare esclusivamente per le fattispecinario:	omune di: . tel. i dati personali raccolti sarant er il quale viene presentata la pr o nei limiti su riportati; li il cedente li getto che acquisisce l'anim ie indicate ai punti 1.3 e 1.4)	no trattati anche oresente dichiarazio
in via	residenza e che attualmente risiede nel con n. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, sivamente nell'ambito del procedimento per ale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo de la procedimente di procedimento per ale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo della procedimente di procedimento della procedimento di procedi	omune di: .tel. i dati personali raccolti sarani er il quale viene presentata la pi o nei limiti su riportati; li cedente li il cedente li il cedente le indicate ai punti 1.3 e 1.4) n. tel.	no trattati anche resente dichiarazio
in via	residenza e che attualmente risiede nel con n	i dati personali raccolti saranter il quale viene presentata la propie il quale viene presentata la propie il quale viene presentata la propie il il cedente il il cedente il il cedente indicate ai punti 1.3 e 1.4)	no trattati anche de resente dichiarazione di gestore di la
in via	ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, sivamente nell'ambito del procedimento per alle e di rilasciare il consenso al loro utilizzo di procedimento per alle e di rilasciare il consenso al loro utilizzo di procedimento per alle e di rilasciare il consenso al loro utilizzo di procedimento per alle e di rilasciare il consenso al loro utilizzo di procedimento per alle e di rilasciare il consenso al loro utilizzo di procedimento per alle fattispecto nario: NOME ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 20 zioni e di atti falsi o contenenti dati non risponio di atti falsi di atti falsi di contenenti dati non risponio di atti falsi di atti f	i dati personali raccolti saranter il quale viene presentata la propie il quale viene presentata la propie il quale viene presentata la propie il il cedente il il cedente il il cedente indicate ai punti 1.3 e 1.4)	no trattati anche de resente dichiarazione di gestore di la
in via	residenza e che attualmente risiede nel con n	omune di:tel. i dati personali raccolti saranr er il quale viene presentata la pr o nei limiti su riportati; li l cedente limiti su riportati; getto che acquisisce l'animi ie indicate ai punti 1.3 e 1.4) n. tel. 000 n. 445, essendo consapevo ondenti a verità:	no trattati anche resente dichiarazioni I gestore
in via	residenza e che attualmente risiede nel con n	i dati personali raccolti saranter il quale viene presentata la propie il quale viene dell'accompatible in il cedente in il cedente il quale il qua	no trattati anche oresente dichiarazio
in via	ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, sivamente nell'ambito del procedimento per la le e di rilasciare il consenso al loro utilizzo di la possessore AISERVATA AL CESSIONARIO (soggi da compilare esclusivamente per le fattisper nario: NOME Ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 20 zioni e di atti falsi o contenenti dati non rispone di la di la comunicare ter dificare quanto dichiarato.	i dati personali raccolti saranter il quale viene presentata la propie il quale viene dell'accompatible in il cedente in il cedente il quale il qua	no trattati anche dresente dichiarazioni I gestore

⁽¹⁾ Allegato sostituito da art. 11, c. 2, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

Allegato C (riferito all'articolo 5, comma 3)

MODELLO 3 - legge regionale 04 settembre 1990 n. 39

Al Comune di:				
Il sottoscritto in qualità di possessore:				
COGNOME NOME nato a prov in data e residente in via /piazza n. tel. codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _				
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:				
COMUNICA				
che il cane identificato con il codice				
□ e dichiarato smarrito è stato ritrovato in data: _// _//				
□ e dichiarato sottratto gli è stato restituito in data: _ / _ _				
 di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati 				
Osservazioni:				
luogo e data firma del possessore				

registrato in BDR in data:

⁽¹⁾ Allegato sostituito da art. 11, c. 3, DPReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).